

# Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

del 6 novembre 2002 (Stato 1° luglio 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001<sup>1</sup> sul credito al consumo (LCC);

visti gli articoli 8 capoversi 1 e 4, nonché 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,<sup>3</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Tasso d'interesse massimo

### Art. 1<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Il valore massimo del tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d'interesse massimo) è ottenuto aggiungendo:

- a. al Saron composto a tre mesi (SAR3MC);
- b. un supplemento di 10 punti percentuali.

<sup>2</sup> Il valore risultante secondo il capoverso 1 è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale. Il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.

<sup>3</sup> Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o carte-cliente con opzione di credito, al SAR3MC sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia verifica almeno una volta all'anno il tasso d'interesse massimo e se necessario lo adegua.

RU 2002 3864

<sup>1</sup> RS 221.214.1

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).

## Sezione 2: Centrale d'informazione per il credito al consumo

### Art. 2 Organizzazione

<sup>1</sup> La Centrale d'informazione per il credito al consumo prevista nell'articolo 23 capoverso 1 LCC (Centrale d'informazione) può avvalersi di terzi per adempiere i propri compiti, purché si tratti di un'assistenza di natura tecnica, in particolare dell'approntamento delle infrastrutture necessarie.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Essa è responsabile del comportamento dei terzi di cui si è avvalsa.

### Art. 3<sup>6</sup> Sistema d'informazione sui crediti al consumo

<sup>1</sup> La Centrale d'informazione gestisce un sistema d'informazione sui crediti al consumo. Nell'allegato sono elencati i dati personali contenuti nel sistema d'informazione e le categorie di persone legittimate ad accedervi nonché sono fissati l'estensione dell'accesso e il diritto al trattamento dei dati.

<sup>2</sup> La Centrale d'informazione può parimenti mettere a disposizione dei creditori professionali e degli intermediari di crediti partecipativi mediante una procedura di richiamo in linea i dati personali da essa trattati.

<sup>3</sup> Nel sistema d'informazione possono essere messi a disposizione soltanto i dati personali di cui i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi necessitano per l'esame della capacità creditizia ai sensi degli articoli 28–30 LCC. I dati personali possono essere trattati soltanto a tal fine.

<sup>4</sup> La Centrale d'informazione è responsabile del sistema d'informazione. Essa tiene un elenco dei creditori e degli intermediari di crediti partecipativi legittimati ad avvalersi della procedura di richiamo e l'aggiorna costantemente. L'elenco è a disposizione del pubblico.

### Art. 3a<sup>7</sup> Vigilanza

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di giustizia esercita la vigilanza sulla Centrale d'informazione.

<sup>2</sup> Ha in particolare le seguenti competenze:

- a. approvare gli statuti della Centrale d'informazione (art. 23 cpv. 2 LCC);
- b. emanare istruzioni e raccomandazioni destinate alla Centrale d'informazione;
- c. approvare il rapporto d'attività annuale della Centrale d'informazione;
- d. svolgere ispezioni presso la Centrale d'informazione.

<sup>3</sup> Redige un piano per l'esercizio della sua vigilanza.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 319).

<sup>4</sup> Collabora con l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza per quanto concerne gli obblighi di vigilanza di quest'ultimo secondo il diritto in materia di protezione dei dati (art. 23 cpv. 4 LCC).

### **Sezione 3: Condizioni di rilascio dell'autorizzazione alla concessione e alla mediazione di crediti**

#### **Art. 4**            Condizioni personali

<sup>1</sup> Il richiedente deve godere di una buona reputazione e offrire garanzie per un'attività ineccepibile.

<sup>2</sup> Egli non deve aver subito condanne nel corso degli ultimi cinque anni per reati che hanno un nesso con l'attività soggetta ad autorizzazione.

<sup>3</sup> Il richiedente non deve essere gravato da attestati di carenza di beni.

#### **Art. 5**            Condizioni economiche

<sup>1</sup> Il richiedente che intende concedere crediti al consumo deve disporre di un capitale proprio corrispondente all'8 per cento dei crediti non ancora rimborsati, ma pari ad almeno 250 000 franchi.

<sup>2</sup> Se il richiedente è una persona fisica, il suo patrimonio netto sostituisce il capitale proprio.

#### **Art. 6<sup>8</sup>**           Requisiti professionali

<sup>1</sup> Chi intende esercitare l'attività di creditore deve disporre:

- a. di una formazione commerciale di base ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>9</sup> sulla formazione professionale o una formazione equivalente;  
e
- b. di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari.

<sup>2</sup> Chi intende esercitare l'attività d'intermediario di credito deve disporre di almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dei servizi finanziari o in un altro campo paragonabile.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).

<sup>9</sup> RS 412.10

**Art. 7<sup>10</sup>** Assicurazione di responsabilità civile professionale e altre garanzie equiparate

<sup>1</sup> Chi intende concedere crediti od operare quale intermediario di crediti al consumo deve comprovare di disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata per la durata dell'autorizzazione o di una garanzia equiparata.

<sup>2</sup> Le seguenti garanzie sono equiparate a un'assicurazione di responsabilità civile professionale:

- a. la fideiussione o la dichiarazione di garanzia di un istituto bancario o una copertura assicurativa equivalente;
- b. un conto bloccato presso una banca.

<sup>3</sup> La banca o l'istituto assicurativo deve disporre della necessaria autorizzazione rilasciata dalla competente autorità svizzera di vigilanza.

**Art. 7a<sup>11</sup>** Ammontare della garanzia

<sup>1</sup> Nel caso di un'assicurazione, la somma assicurata relativa ai sinistri di un anno riconducibili a una violazione della LCC ammonta a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di crediti al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

<sup>2</sup> Nella stessa misura deve impegnarsi anche il fideiussore o il garante.

<sup>3</sup> L'importo depositato sul conto bancario bloccato deve ammontare a:

- a. 500 000 franchi per la concessione di credito al consumo;
- b. 10 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo;
- c. 100 000 franchi per la mediazione di crediti al consumo partecipativi.

**Art. 7b<sup>12</sup>** Chiusura del conto bloccato

<sup>1</sup> La banca concede l'accesso al conto bloccato soltanto se:

- a. l'autorità di autorizzazione conferma che l'autorizzazione è scaduta da cinque anni; e
- b. non è pendente alcuna decisione giudiziaria che vieta alla banca la chiusura del conto bloccato.

<sup>2</sup> In caso di fallimento di chi intende concedere o intermediare credito al consumo il conto bloccato è devoluto nella massa del fallimento. Sono prima soddisfatti i crediti relativi alla LCC.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005 (RU 2006 95). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2006 95).

**Art. 8** Durata e revoca dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata per una durata di cinque anni.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è revocata se:

- a. è stata rilasciata in base a indicazioni false;
- b. le condizioni di rilascio non sono più soddisfatte.

**Art. 8a<sup>13</sup>** Domande di persone giuridiche

Se l'autorizzazione a esercitare l'attività di creditore o di intermediario di crediti al consumo è rilasciata a una persona giuridica, le persone responsabili della concessione o della mediazione del credito devono disporre dei necessari requisiti personali e professionali.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 9** Disposizioni transitorie

L'autorizzazione per la concessione e la mediazione di crediti a titolo professionale rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza scade al più tardi il 31 dicembre 2005.

**Art. 9a<sup>14</sup>** Disposizione transitoria

In caso di modifica del tasso d'interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica vale il tasso d'interesse massimo precedente.

**Art. 9b<sup>15</sup>** Disposizione transitoria della modifica del 30 novembre 2018

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del 30 novembre 2018, l'intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d'informazione i contratti di credito al consumo in corso conclusi tramite la sua mediazione.

**Art. 10** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 aprile 1975<sup>16</sup> concernente il pagamento iniziale e la durata del contratto nella vendita a pagamento rateale è abrogata.

**Art. 11** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.

<sup>2</sup> Gli articoli 4–9 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2006** 95).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 273).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU **2018** 5229).

<sup>16</sup> [RU **1975** 711]

*Allegato*<sup>17</sup>  
(art. 3 cpv. 1)

## Sistema d'informazione sui crediti al consumo: contenuto, estensione e autorizzazioni d'accesso

### *Abbreviazioni e legenda*

Dati essenziali del consumatore:

Cognome, nome,

Data di nascita (giorno, mese, anno),

Indirizzo (via con numero civico, numero d'avviamento postale, domicilio)

### *Estensione dell'accesso*

a: consultare

b: trattare (consultare, introdurre, correggere, cancellare)

IKO Centrale d'informazione per il credito al consumo

C1 Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che concede o ha concesso un credito al consumo oppure fa o ha fatto da intermediario di un credito al consumo

C2 Creditore professionale o intermediario di crediti partecipativi che chiede informazioni su crediti al consumo contratti da un consumatore, per esaminare la capacità creditizia

Persone autorizzate ad accedere	IKO	C1	C2
Dati personali			

## **I. Crediti in contanti, contratti di pagamento rateale e facilitazioni finanziarie analoghe**

### *1. Dopo la conclusione del contratto:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: crediti in contanti, contratti di pagamento rateale, facilitazioni finanziarie analoghe	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Numero di rate	b	b	a
– Importo lordo del credito, compresi gli interessi e le spese pattuite contrattualmente	b	b	a
– Scadenza del contratto (se pattuita contrattualmente)	b	b	a
– Ammontare delle rate (se pattuito contrattualmente)	b	b	a

<sup>17</sup> Aggiornato dal n. II 2 dell'O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2018 5229).

Persone autorizzate ad accedere Dati personali	IKO	C1	C2
---	-----	----	----

2. *In caso di mora:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Importo del credito	b	b	a
– Notifica della mora	b	b	a
– Data di notifica della mora	b	b	a

## II. Contratti di leasing

1. *Dopo la conclusione del contratto:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: leasing	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Numero di rate	b	b	a
– Ammontare totale del leasing (calcolato in funzione della durata del contratto convenuta, senza valore residuo)	b	b	a
– Scadenza del contratto	b	b	a
– Ammontare delle rate mensili del leasing (senza eventuali importi versati al momento della conclusione del contratto)	b	b	a

2. *In caso di mora:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Importo del credito	b	b	a
– Notifica della mora	b	b	a
– Data di notifica della mora	b	b	a

## III. Conti connessi a carte di credito o a carte-cliente con opzione di credito

1. *Prima notifica:*

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: tipo di carta	b	b	a
– Inizio del contratto	b	b	a
– Data dell'obbligo di notifica per importi non rimborsati (giorno determinante del saldo)	b	b	a
– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a

2. *Notifica ulteriore:*

– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a
– Data (giorno determinante) della notifica ulteriore	b	b	a

---

Persone autorizzate ad accedere	IKO	C1	C2
Dati personali			

---

#### IV. Crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

##### 1. Prima notifica:

– Dati essenziali del consumatore	b	b	a
– Forma di credito: credito sotto forma di anticipo su conto corrente	b	b	a
– Data di riferimento del credito	b	b	a
– Data dell’obbligo di notifica per l’importo non rimborsato (giorno determinante del saldo)	b	b	a
– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a

##### 2. Notifica ulteriore:

– Importo non rimborsato (saldo)	b	b	a
– Data (giorno determinante) della notifica ulteriore	b	b	a

---